

IL PRINCIPIO DEL “GIUDICE NATURALE” NEL COSTITUZIONALISMO DELLA RESTAURAZIONE IN FRANCIA E ITALIA

Paolo Alvazzi del Frate

I. PREMESSA – II. IL PRINCIPIO DEL “GIUDICE NATURALE” E LA SUA FORMALIZZAZIONE NEL COSTITUZIONALISMO FRANCESE – III. LA CHARTE DEL 1814 E LA DOTTRINA LIBERALE – IV. LA CHARTE DEL 1830 – V. LA PRIMA FORMALIZZAZIONE IN ITALIA NELLE COSTITUZIONI DELLE “REPUBBLICHE GIACOBINE” (1796-1799) – VI. IL COSTITUZIONALISMO DELLA RESTAURAZIONE IN ITALIA: LO STATUTO ALBERTINO DEL 1848 – VII. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I. PREMESSA

1. Nel nostro intervento ci proponiamo di evidenziare l'importanza del principio del “giudice naturale” - ossia il giudice legalmente istituito prima della commissione del fatto - nel costituzionalismo europeo del XIX secolo. Tale principio, formalizzato per la prima volta nella Rivoluzione francese, fu recepito dai testi costituzionali della Restaurazione europea quale elemento fondamentale del garantismo giudiziario.
2. Le riforme giudiziarie introdotte dalla Rivoluzione francese e dal regime napoleonico modificarono profondamente gli ordinamenti europei. Le innovazioni che risultarono propriamente “rivoluzionarie”, costituiscono il *corpus* normativo sul quale si fonda la moderna concezione della giustizia. Si trattò – in pratica – di una nuova “filosofia della giustizia” che umanizzava le procedure e le pene e introduceva istituti di tutela dei diritti del cittadino nella sua qualità di imputato in un processo penale¹. Si può affermare che il “garantismo giudiziario” - ossia la previsione di istituti giuridici atti a garantire una effettiva tutela dei diritti

¹ Robert Badinter ha parlato, al riguardo, di *une autre justice*. Negli anni della Rivoluzione, sottolinea il Badinter, “se forgent des institutions judiciaires entièrement nouvelles, fondées sur la souveraineté du peuple et inspirées par la philosophie des Lumières. Jamais notre justice ne connaîtra en si peu d'années un tel bouleversement, une telle transformation à proprement parler révolutionnaire”, *Une autre justice. Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française*, sous la direction de Robert Badinter, Paris 1989, p. 7.

dell'individuo, in particolare nella sua qualità di "imputato" in un giudizio penale, nei confronti dell'autorità giudiziaria² - ebbe origine, nell'Europa continentale, proprio con la Rivoluzione francese³.

3. La dottrina del garantismo giudiziario si è storicamente fondata sull'affermazione di alcuni principi e istituti generali: tra i più rilevanti possiamo ricordare la presunzione di innocenza, la pubblicità delle procedure, l'abolizione della tortura, l'abolizione del sistema delle prove legali, l'irretroattività delle norme penali, la precostituzione del giudice. Ci proponiamo di descrivere specificamente la genesi e l'evoluzione del principio di "precostituzione e naturalità" del giudice nell'ordinamento francese, per poi evidenziare la sua influenza nel costituzionalismo della Restaurazione.

II.- IL PRINCIPIO DEL "GIUDICE NATURALE" E LA SUA FORMALIZZAZIONE NEL COSTITUZIONALISMO FRANCESE

4. Nel principio del "giudice naturale" o del "giudice legalmente precostituito" si ritrova l'esigenza di assicurare una giurisdizione che risponda ai requisiti di:
 - "precostituzione", ossia la sua costituzione prima della commissione del fatto;
 - "naturalità", cioè la rispondenza, relativamente alla sua qualità, a criteri giusnaturalistici preesistenti⁴.

² Cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1989. Il garantismo rappresenta "sul piano giuridico un sistema di vincoli imposti alla potestà punitiva dello Stato a garanzia dei diritti dei cittadini. È conseguentemente 'garantista' ogni sistema penale che si conforma normativamente a tale modello e che lo soddisfa effettivamente", pp. 891-892. Tuttavia, avverte il Bobbio, "il garantismo è un modello ideale cui la realtà si può più o meno avvicinare", N. BOBBIO, *Prefazione*, in *ibid.*, p. IX.

³ E' opportuno ricordare che il garantismo sorse nelle esperienze costituzionali e nella cultura giuridica del mondo anglosassone: ci riferiamo soprattutto alla *Magna Carta libertatum* del 1215, al costituzionalismo seicentesco inglese - *Petition of Right* del 1628, *Habeas Corpus Act* del 1679 e *Bill of Rights* del 1689 - e al costituzionalismo americano, cfr. F. BATTAGLIA., *Le Carte dei diritti (Dalla Magna Carta alla Carta di San Francisco)*, 2^a ed., Firenze 1946, pp. 20 sgg.

⁴ Sul principio del giudice naturale la letteratura è molto ampia. Ci limitiamo a ricordare alcune delle opere fondamentali. Si vedano E. KERN, *Der gesetzliche Richter*, Berlin 1927; H.-H. KELLERMANN, *Probleme des gesetzlichen Richters*, Tubingen 1971; R. ROMBOLI, *Il giudice naturale*, I, *Studio sul significato e la portata del principio nell'ordinamento costituzionale italiano*, Milano 1981; ID., *Giudice naturale*, in *Novissimo Digesto italiano*, Appendice, III, Torino 1982, pp. 966-976; A. PIZZORUSSO, *Giudice naturale*, in *Enciclopedia giuridica*, XV, Roma 1988; TH. S. RENOUX, *Le droit au juge naturel, droit fondamental*, in *Revue trimestrielle de droit civil*, XCII (1993), pp. 33-58; *Il principio di precostituzione del giudice. Atti del Convegno organizzato dal C.S.M. e dall'Associazione 'Vittorio Bachelet'*, Roma 14-15 febbraio 1992, Roma 1993; H. GAUDEMET-TALON, *L'introuvable "juge naturel"*, in *Nonagesimo anno. Mélanges en hommage de Jean Gaudemet*, textes réunis par Claude Bontemps, Paris 1999, pp. 591-612. Per ulteriori riferimenti bibliografici rinviamo a P. ALVAZZI DEL FRATE, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'Ancien Régime alla Restaurazione*, Roma 1999.

5. Il principio del “giudice naturale” (*juge naturel*), fu esplicitamente affermato per la prima volta nell'ordinamento francese nel corso della Rivoluzione: secondo l'articolo 17 della legge del 16-24 agosto 1790, “l'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi”. L'obbligo della naturalità del giudice fu previsto dalla Costituzione del 1791 (art. 4, ch. V, tit. III, “les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois”), e successivamente da quelli del 1795 (Art. 204: “Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure”) e, nella Restaurazione, dalle *Chartes* del 1814 e 1848. Tale principio ha rappresentato da allora un elemento fondamentale degli ordinamenti giudiziari contemporanei e strumento essenziale del garantismo liberale contro l'arbitrio assolutista. La locuzione “giudice naturale” fu impiegata “per indicare un giudice individuato in base a regole astratte e prestabilite e conseguentemente sottratto al potere del sovrano, dapprima, e a quello delle pubbliche autorità, esecutive o anche giudiziarie, poi, di assegnare il compito di giudicare su determinate fattispecie ad organi scelti *a posteriori* o addirittura costituiti *ad hoc*”⁵.
6. Nell'*Ancien Régime*, in base alla teoria della *justice retenue*, il re poteva sottrarre un processo alla giurisdizione competente e avocarla al suo Consiglio - nel caso della *évocation* - o affidarlo a una giurisdizione *ad hoc*, composta da “commissari” scelti allo scopo, attraverso una *commission*. Egli poteva dunque istituire nuove giurisdizioni, come le *commissions extraordinaires* o *chambres de justice*, ossia giurisdizioni penali straordinarie, istituite in vista di uno specifico giudizio e composte da giudici che non davano alcuna garanzia d'imparzialità. La creazione o la soppressione di giurisdizioni da parte del governo poteva costituire un vero e proprio strumento di lotta politica⁶.

⁵ A. PIZZORUSSO, *Giudice naturale*, cit. , § 1.

⁶ Sulla storia della giustizia nell'*Ancien Régime* si veda soprattutto, anche per la ricca bibliografia, J.-P. ROYER, *Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République*, Paris 1995 (II^e ed. 1996). Specificamente sul diritto penale cfr. R. MARTINAGE, *Histoire du droit pénal*, Paris 1998; e J.-M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Paris 2000. Lo studio più importante sulla *justice retenue* resta quello di R. VILLERS, *La justice retenue en France. Cours d'histoire des institutions politiques et administratives du Moyen age et des temps modernes (1969-1970)*, Paris 1970. Sul problema delle garanzie nell'*Ancien Régime* francese si veda ora A. ASTAING, *Droits et garanties de l'accusé dans le procès criminel d'Ancien Régime. XVI^e et XVIII^e siècles*, Aix-en-Provence 1999.

7. Ciò poneva problemi sia giuridici che politici che indussero i giuristi a teorizzare l'obbligo di rispettare la competenza e l'ordine delle giurisdizioni, con il divieto di ogni modifica *post factum* della *jurisdiction naturelle*, ossia la giurisdizione alla quale era affidata la competenza da una norma anteriore rispetto al compimento del fatto. L'aggettivo *naturel* suggeriva l'idea della conformità di questa giurisdizione al *droit naturel* e ciò conferiva alla locuzione *juge naturel* un considerevole carattere enfatico.
8. Si deve ricordare che l'utilizzazione della locuzione *juge naturel* faceva già parte della cultura giuridica francese dal XVI e XVII secolo. A tal riguardo è sufficiente ricordare la definizione del *Dictionnaire de l'Académie Française* del 1694 per la quale il *Juge naturel ordinaire* è quello "à qui naturellement, ordinairement et de droit appartient la connaissance d'une affaire"⁷. Questa definizione ha il carattere di una consacrazione ufficiale. Più antichi sono i riferimenti a Etienne Pasquier⁸ (1529-1619), o a Cardin Le Bret (1558-1655), il quale ultimo descriveva il principio giurisdizionale secondo il quale "chacun plaide devant son juge naturel"⁹.
9. Nella dottrina giuridica filo-parlamentare, il principio del giudice naturale fu considerato come una delle *lois fondamentales du Royaume*. Il principio fu inserito nell'art. 6 delle *Délibérations* della Chambre Saint-Louis del 30 giugno 1648: "aucun des sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'il soit, ne pourra être détenu prisonnier passé vingt-quatre heures, sans être interrogé, suivant les ordonnances, et rendu à son juge naturel"¹⁰. La locuzione fu utilizzata abitualmente nelle *remontrances* dei Parlamenti nel XVIII secolo.
10. Il Parlamento di Parigi, ad esempio, nelle sue *remontrances* del 1 marzo 1721, affermava che "tous les hommes ont des juges naturels auxquels ils répondent en matière criminelle sans qu'on puisse les évoquer"¹¹; e il 20 marzo 1766, in occasione dell'*Affaire de Bretagne*, dichiarò: "un des droits les plus précieux des sujets, puisqu'il est la sauvegarde de leur fortune, de leur honneur et de leur vie, est qu'ils ne soient pas distraits de

⁷ *Juge*, in *Dictionnaire de l'Académie Française dédié au Roy*, I, Paris 1694, p. 614.

⁸ *Les Recherches de la France d'Estienne Pasquier Conseiller et Advocat general du Roy en la Chambre des Comptes de Paris*, n. ed., Paris 1669, Livre II, Ch. VI, p. 75.

⁹ C. LE BRET, *Les œuvres de Messire C. Le Bret*, n. ed., Paris 1689, livre 4e, ch. II, p. 133.

¹⁰ *Recueil général des anciennes lois françaises*, a cura di Jourdan-Decrusy-Isambert-Armet-Taillandier, XVII, pp. 75-76.

¹¹ J. FIAMMERMONT, *Remontrances du Parlement de Paris au XVIII^e siècle*, I, Paris 1888, pp. 143-146.

leur juridiction naturelle et livrés à des juges que leur donnerait un choix arbitraire qui, arraché par surprise ou par importunité, pourrait servir la passion de leurs ennemis”¹². Nel corso della crisi provocata dal progetto di riforma del de Lamoignon, il Parlamento di Parigi, con il celebre *Arrêté* del 3 maggio 1788, definì il diritto al giudice naturale una *loi fondamentale du Royaume*: si trattava “[du] droit de chaque citoyen de n’être jamais traduit en aucune matière devant d’autres juges que ses juges naturels, qui sont ceux que la loi lui désigne”¹³.

11. Nei *cahiers de doléances* del 1789 la locuzione è utilizzata frequentemente dal Terzo stato, ma si ritrova anche in alcuni testi della nobiltà e del clero. E’ sufficiente ricordare - ma le citazioni potrebbero essere innumerevoli - l’art. 11 del *cahier* del Terzo stato di Amiens: “que nulle personne ne puisse être jugée, en matière civile et criminelle, que par ses juges naturels; et qu’à cet effet, il ne puisse être établi aucune commission extraordinaire”¹⁴. La rivendicazione dell’obbligo della naturalità del giudice e la conseguente abolizione delle *commissions extraordinaires* e delle *évocations* fu ricorrente nei *cahiers* del 1789. Ciò è confermato dalla assenza di opposizione nella Costituente in occasione della approvazione della legge del 16-24 agosto 1790 e della Costituzione del 3 settembre 1791 che stabilirono formalmente il principio del giudice naturale. Tale principio fu considerato - grazie alla sua valenza, per così dire, “neutra” - unanimemente dalle varie componenti politiche dell’Assemblea, una delle garanzie giudiziarie essenziali in uno Stato costituzionale di diritto. All’obbligo della naturalità del giudice si poteva dare una interpretazione “conservatrice” - fu il caso, ad esempio, dei parlamentari dell’*Ancien Régime* che difendevano la pluralità delle giurisdizioni tradizionali - o “liberale”, come nel caso dei giuristi rivoluzionari che avevano come obiettivo l’uguaglianza dei cittadini e l’unità di giurisdizione. Così le rivendicazioni dei Parlamenti e degli Stati dell’*Ancien Régime*, che si riferiva alle libertà medievali e alla difesa dei privilegi della tradizione, si trovavano concordi con la critica liberale degli illuministi, che auspicavano l’istituzione di uno Stato costituzionale che garantisse l’uguaglianza e la certezza del diritto.

12. Nel clima politico e culturale della fase giacobina della Rivoluzione i principi del garantismo giudiziario furono posti in secondo piano. Infatti la Costituzione del 24 giugno 1793 non prevedeva l’obbligo della

¹² J. FIAMMERMONT, *Remontrances*, cit., I, p. 563.

¹³ J. FIAMMERMONT, *Remontrances*, cit., III, p. 746.

¹⁴ *Archives parlementaires*, I^e série, I, p. 747. Cfr. soprattutto A. DESJARDIN, *Les cahiers des Etats généraux en 1789 et la législation criminelle*, Paris 1883; e R. AUBIN, *L’organisation judiciaire d’après les cahiers de 1789*, Paris 1928.

naturalità del giudice¹⁵. Il principio ricomparve nel periodo termidoriano nel testo costituzionale dell'Anno III, all'art. 204, secondo il quale: "Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure".

13. L'ordinamento giudiziario nel periodo napoleonico intese soprattutto privilegiare, com'è noto, l'efficacia e la rapidità del sistema, allo scopo di assicurare il controllo dell'ordine pubblico. Ciò anche a costo di sacrificare parte delle grandi conquiste umanitarie e delle garanzie giudiziarie introdotte dalla Rivoluzione, recuperando alcuni istituti e principi tipici dell'*Ancien Régime*: fu il caso del principio del giudice naturale che fu abbandonato dall'ordinamento napoleonico che istituì innumerevoli giurisdizioni straordinarie.

III.- LA CHARTE DEL 1814 E LA DOTTRINA LIBERALE

14. L'obbligo della naturalità del giudice fu reintrodotta solo nella Restaurazione con la *Charte* del 1814¹⁶. Già il progetto costituzionale del Senato del 6 aprile 1814 prevedeva, all'art. 17: "l'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels", e all'art. 18, "les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus; leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi ... Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés, et ne pourront être rétablis".

15. Il principio fu inserito nei progetti costituzionali della Commissione regia del 1814, e recepito nel testo definitivo della *Charte* del 4 giugno 1814 dall'art. 62 ("nul ne pourra être distrait de ses juges naturels") e dall'art. 63 ("il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les

¹⁵ Il progetto costituzionale girondino del Condorcet del 15 febbraio 1793 stabiliva all'art. 1, Sezione VI, Titolo X: "les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi constitutionnelle leur assigne" (*Archives parlementaires*, 1^{re} série, LVIII, p. 623). Il testo girondino fu, com'è noto, abbandonato e, in seguito all'affermazione dei Montagnardi, prevalse una concezione democratica radicale, per la quale il garantismo giudiziario liberale rappresentava una sorta di limitazione all'azione rivoluzionaria del legislatore.

¹⁶ Sulla *Charte* del 1814 e, più in generale, sulle vicende politico-costituzionali dei primi anni della Restaurazione francese si vedano soprattutto P. SIMON, *L'élaboration de la Charte constitutionnelle de 1814 (1^{er} avril-4 juin 1814)*, Paris 1906; J. BARTHÉLEMY, *L'introduction du régime parlementaire en France sous Louis XVIII et Charles X*, Paris 1904; G. WEILL, *La France sous la monarchie constitutionnelle (1814-1848)*, n. ed., Paris 1912; P. BASTID, *La théorie juridique des chartes*, in *Revue internationale d'histoire politique et constitutionnelle*, n.s. III (1953), pp. 163-175; ID., *Les institutions politiques de la monarchie parlementaire française 1814-1848*, Paris 1954; G. BERTIER DE SAUVIGNY, *Au soir de la monarchie. La Restauration*, Paris 1955; F. PONTEIL, *Les institutions de la France de 1814 à 1870*, Paris 1966; P. ROSANVALLON, *Le moment Guizot*, Paris 1985; ID., *La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830*, Paris 1994, del quale si veda l'ampia bibliografia nelle pagine 363 sgg.

juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire”) della *Charte* del 4 giugno 1814.

16. Si deve sottolineare che l’art. 63 proibiva l’istituzione di commissioni e tribunali straordinari ma, al tempo stesso, prevedeva la possibilità di ristabilire le c.d. *juridictions prévôtales*. Si trattava di giurisdizioni straordinarie, composte da giudici civili e militari, istituite *post factum*. La deroga introdotta indeboliva considerevolmente l’obbligo della naturalità del giudice stabilito dall’art. 62. La possibilità di istituire le *Cours prévôtales* fu effettivamente utilizzata con la legge del 20 dicembre 1815¹⁷.

17. La debolezza delle garanzie giurisdizionali previste dalla *Charte* e la gravità della deroga introdotta dall’art. 63 furono denunciate soprattutto dalla dottrina giuridica liberale. Fu il caso, ad esempio, di Benjamin de Constant che, in numerose occasioni, evidenziò la pericolosità delle giurisdizioni straordinarie e, particolarmente di quelle militari, e affermò la necessità di salvaguardare la stabilità delle giurisdizioni: “toute création de tribunaux extraordinaires, toute suspension ou abréviation des formes, sont des actes inconstitutionnels et punissables”¹⁸. “Je crois - scriveva nel 1815 - que la liberté d'un seul citoyen intéresse assez le corps social, pour que la cause de toute rigueur exercée contre lui doive être connue par ses juges naturels”¹⁹.

18. La denuncia da parte della dottrina liberale della aperta violazione del principio della naturalità del giudice consentita dall’art. 63 fu molto incisiva. Al riguardo possiamo ricordare le opere di Alphonse Bérenger, autore nel 1818 del saggio *De la justice criminelle en France*²⁰, di André-Marie Dupin, detto l’Aîné, nelle sue *Observations sur plusieurs points*

¹⁷ Sulle *Cours prévôtales* cfr. A. PAILLET, *Les Cours prévôtales (1816-1818)*, in *Revue des Deux-Mondes*, 1911, IV, pp. 123-149; J.-P. ROYER, *Histoire de la justice en France*, cit., pp. 475-480 e la bibliografia citata nelle pagine 497-498.

¹⁸ B. CONSTANT, *Cours de politique constitutionnelle*, par Edouard Laboulaye, II ed., Paris 1872 (rist. Genève-Paris 1982), I, p. 238.

¹⁹ *Ibid.*, I, p. 72. Non ci soffermeremo nell’analisi dell’*Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire* del 22 aprile 1815, redatto, com’è noto, dal Constant. Il testo stabilì categoricamente con l’art. 60 che “nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges qui lui sont assignés par la loi”. La formula “sous aucun prétexte” si riferiva evidentemente alla deroga prevista dall’art. 63 della *Charte* del 1814 a proposito delle *juridictions prévôtales*.

²⁰ A. BÉRENGER, *De la justice criminelle en France, d’après les lois permanentes, les lois d’exception, et les doctrines des tribunaux*, Paris 1818. Il Bérenger scriveva, a proposito delle *Cours prévôtales*: “sous quelque couleur qu’on les présente, quelque nom qu’on leur donne, sous quelque prétexte qu’on les institue, on doit les regarder comme des tribunaux de sang; ils déshonorent le prince qui s’en sert”, p. 84. “La France - concludeva l’A. - ne cessera tout-à-fait de vivre sous le régime des exceptions, que lorsqu’on aura consacré le principe que les cours spéciales sont abolies par la Charte, et qu’on aura renoncé à faire usage de tous ces tribunaux, avec lesquels les idées de justice, d’humanité et d’impartialité, ne peuvent que difficilement s’allier”, pp. 128-129.

*importans de notre législation criminelle*²¹ del 1821, di Jean-Marie Le Graverend nel volume del 1824 *Des lacunes et des besoins de la législation française en matière politique et en matière criminelle ou du défaut de sanction dans les lois d'ordre public*²², e infine di Alphonse Mahul, autore nel 1830 del *Tableau de la constitution politique de la monarchie française*²³.

19. La dottrina giuridica fu dunque sostanzialmente concorde nell'evidenziare la necessità di perfezionare le garanzie costituzionali in materia e di abrogare la deroga prevista dall'art. 63 della *Charte*.

IV.- LA CHARTE DEL 1830

20. Nel 1830, dopo la Rivoluzione di luglio, tutti i progetti di riforma costituzionale proposero l'abrogazione di ogni deroga all'obbligo della naturalità del giudice. In particolare il progetto presentato alla Camera dei Deputati da Simon Bérard il 6 agosto, allo scopo di rendere assoluto il divieto di istituzione di commissioni e tribunali straordinari, sostituiva la

²¹ A.-M- DUPIN, *Observations sur plusieurs points importants de notre législation criminelle*, Paris 1821. "Caractère du pouvoir judiciaire - affermava il Dupin - est de ne pouvoir être exercé dignement et à la satisfaction des peuples, que par des tribunaux ordinaires, fixes et permanents, et non pas par des juges d'exception", pp. 19-20. E, a proposito delle *Cours prévôtales*, "l'essai malheureux qu'on a fait de ces juridictions exceptionnelles en 1816, les tristes souvenirs qu'elles ont laissés, la joie qui a suivi leur suppression, sont de sûrs garants qu'un gouvernement éclairé n'usera jamais du droit de les rétablir au préjudice des tribunaux ordinaires, dont le zèle d'ailleurs est certes bien suffisant", p. 21.

²² J.-M. LE GRAVEREND, *Des lacunes et des besoins de la législation française en matière politique et en matière criminelle ou du défaut de sanction dans les lois d'ordre public*, Paris 1824. L'A. denunciava al riguardo la debolezza delle garanzie costituzionali causata dal "défaut de sanction des principes constitutionnels qui veulent que nul ne soit distrait de ses juges naturels et qui défendent de créer aucune commission, aucun tribunal extraordinaire", p. 96. Dello stesso Le Graverend si veda il *Traité de la législation criminelle en France*, 3° éd., par J.-B. Duvergier, Paris 1830, II, Ch. VII.

²³ A. MAHUL, *Tableau de la constitution politique de la monarchie française selon la Charte ou Résumé du droit public des Français*, Paris 1830. L'A. così descriveva i "giudici naturali": "les juges naturels de chaque Français sont ceux que la loi assigne d'avance aux diverses espèces de délits, à la qualité des personnes qui en sont prévenus, et enfin au territoire sur lequel ils ont été commis. [...] Il importe beaucoup, dans tout Etat, que le Gouvernement ne soit pas investi du pouvoir d'accuser les citoyens devant un tribunal de son choix: [...] On sait que l'ancien droit admettait l'évocation, en matière criminelle comme en matière civile, soit d'un parlement à un autre, soit d'un parlement au Grand-Conseil. C'était un grave abus, au moyen duquel on a trop souvent accablé des accusés, ou sauvé de puissans coupables. C'est le retour à un pareil système que l'article 62 de la Charte constitutionnelle interdit au législateur lui-même", pp. 559-560. La violazione della naturalità del giudice comportava, secondo il Mahul, una grave lesione delle garanzie giurisdizionali: "enlever un accusé à ses juges naturels pour le livrer à des juges qui lui sont étrangers, c'est suspendre pour lui la constitution. Or, cette mesure dictatoriale dont s'accommodait la monarchie impériale ... a été jugée inadmissible dans la monarchie selon la Charte, comme dans tout Etat libre. [...] En proscrivant les tribunaux d'exception, les rédacteurs de la Charte eurent en vue principalement l'abolition des Commissions militaires, des Cours de justice criminelle et spéciale, et des Cours prévôtales, qui existaient avant sa promulgation", pp. 562-563. L'A. denunciava infine la gravità della deroga prevista dall'art. 63: "cependant l'art. 63 de la Charte autorise le rétablissement éventuel des juridictions prévôtales. La loi du 20 décembre 1815 institua, en effet, les Cours prévôtales, qui subsistèrent jusqu'à la fin de l'année 1817. Beaucoup de troubles ont signalé la période de leur existence; et elle restera tristement marquée par de cruelles et sanglantes exécutions", *ibid.*

seconda parte dell'art. 63 della *Charte* con la formula “sous quelque dénomination que ce puisse être”. André-Marie Dupin, relatore della commissione incaricata di esaminare il progetto Bérard, approvò le modifiche proposte relative al principio del giudice naturale e affermò enfaticamente:

- il ne suffisait pas d'avoir dit avec l'article 62: “Nul ne peut être distrait de ses juges naturels”; ni même d'ajouter avec l'article 63: “Il ne pourra, en conséquence, être créé de commissions et tribunaux extraordinaires”. Pour prévenir tout abus possible, nous avons ajouté: *à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être. Car les noms trompeurs n'ont jamais manqué aux plus mauvaises choses; et, sans cette précaution, on pourrait établir le tribunal au fond le plus irrégulier, en lui donnant faussement la dénomination d'un tribunal ordinaire*²⁴.

21. Nel testo definitivo del 14 agosto 1830, le disposizioni degli articoli 62 e 63 della *Charte* del 1814, costituivano gli articoli 53: “Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels”, e 54, “Il ne pourra être créé de commissions et tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être”. Grazie alla nuova formulazione degli artt. 53 e 54 la disciplina del principio fu considerabilmente perfezionata²⁵.

22. Sull'interpretazione del “diritto al giudice naturale” si avviò un interessante dibattito in dottrina dopo il 1830: è sufficiente ricordare le opere di Félix Berriat-Saint-Prix (1810-1883)²⁶, Louis-Antoine Macarel

²⁴ P. ROSANVALLON, *La monarchie impossible*, cit., p. 326.

²⁵ Si deve ricordare che la Costituzione belga del 7 febbraio 1831 prevedeva all'art. 8: “Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne”.

²⁶ F. BERRIAT-SAINT-PRIX, *Commentaire sur la Charte constitutionnelle*, Paris 1836. Secondo l'A. “les juges naturels d'un citoyen sont les juges que la loi lui assigne: *naturel* est ici synonyme de *légal, légitime*”, p. 379. E, a proposito del principio stabilito dagli artt. 53 e 54, affermava: “nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne: en conséquence, l'autorité ministérielle ne peut, en dépit de l'axiome ‘toute justice émane du roi’, troubler la compétence des divers tribunaux, en attribuant à l'un la connaissance d'une affaire civile ou criminelle que la loi a dévolue à l'autre, ni créer de nouveaux tribunaux même temporaires”, p. 381. Di particolare interesse appaiono le considerazioni del Berriat-Saint-Prix a proposito dei limiti che l'art. 53 poneva allo stesso legislatore, in quanto una legge avente effetti retroattivi in materia di competenza giurisdizionale si sarebbe dovuta considerare senza dubbio anticostituzionale: “le législateur lui-même ne peut distraire un citoyen des juges que les lois existantes lui accordent. En d'autres termes, la Charte proscribit formellement la *rétroactivité* des lois en matière de compétence. Dès qu'un tribunal légalement constitué est régulièrement saisi de la connaissance d'une contestation ou d'une accusation quelconque, sa juridiction est irrévocablement acquise aux plaideurs ou à l'accusé; la puissance législative, pas mieux que l'exécutive, n'a le droit de le dessaisir. Le motif en est facile à trouver: chaque citoyen a dû compter sur les garanties que lui offre la juridiction établie au moment où il est traduit en justice; l'en priver serait tromper son attente. D'ailleurs le législateur doit se diriger d'après des vues générales et non d'après des considérations personnelles. Les mêmes motifs se représentent lorsque, avant toute poursuite, mais depuis la contestation ou le délit prétendu, une loi intervient pour déclarer que l'affaire sera portée devant un tribunal autre que le tribunal indiqué par la loi en vigueur, ou, ce qui revient au même, pour créer un nouveau tribunal chargé de juger l'affaire”, pp. 381-382. Dello stesso A. si veda anche *Théorie du Droit*

(1790-1851)²⁷, Pellegrino Rossi (1787-1848)²⁸ e Joseph-André Rogron (1793-1871)²⁹. La dottrina intese soprattutto affermare che anche il legislatore doveva considerarsi vincolato, nella sua azione, dalle disposizioni degli articoli 53 e 54 della *Charte* del 1830, con il conseguente divieto assoluto di emanazione di leggi retroattive in materia di competenza giurisdizionale. Si pose, inoltre, il problema dell'eventuale esercizio, da parte della Corte di Cassazione, di forme di controllo di costituzionalità delle leggi e dei regolamenti. Al riguardo alcune sentenze della Corte del 1832 e del 1847, fondate proprio sugli articoli 53 e 54 della *Charte*, risultano particolarmente significative³⁰.

constitutionnel français. Esprit de la constitution de 1848 précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaises, Paris 1851.

²⁷ L. A. MACAREL, *Eléments de droit politique*, Paris 1833. Secondo l'A. il giudice precostituito per legge era il giudice del luogo, l'unico al quale "naturalmente" il cittadino poteva affidarsi con fiducia: "c'est donc par une série d'idées faciles à concevoir, que chacun arrive à regarder les juges qui lui ont donné la loi et le prince, comme les seuls auxquels il puisse recourir, comme les seuls dont la protection ou la sévérité puissent s'étendre sur lui: ce sont, en quelque sorte, des magistrats qu'il tient de la nature; il les appelle ses juges naturels", p. 276. L'A. ricordava che "les législateurs humains et sages ont donc toujours établi en principe la défense de distraire qui que ce soit de ses juges naturels. Mais, si l'observation de cette règle fondamentale est utile en matière civile, à combien plus forte raison n'est-elle pas nécessaire en matière criminelle! C'est là surtout qu'il faut dire: point de commissions, point de tribunaux extraordinaires!

Le prince qui substitue des juges forcés aux organes ordinaires de la loi, annonce le dessein de satisfaire ses vengeances; et la seule différence qu'on puisse apercevoir entre les commissaires qu'on nomme et des assassins, c'est que les premiers se chargent d'infliger la mort, en la faisant précéder de la cérémonie d'une sentence, quand les derniers la donnent eux-mêmes et sur le champ. Entre les mains des tyrans, c'est une arme infaillible pour se défaire des hommes qui les effarouchent", pp. 276-277.

²⁸ Il Rossi sottolineava l'impossibilità di identificare il giudice ordinario con il giudice naturale: "il ne faut pas croire que par les mots *juges naturels* on doive entendre exclusivement ces mêmes tribunaux communs au civil et au criminel". Il legislatore, proseguiva l'A., "a voulu entendre par juges naturels les juges appropriés aux différentes matières. Ainsi, un garde national, en tant que garde national, est traduit devant son juge naturel, le conseil de discipline; le militaire a son juge naturel dans le conseil de guerre, le marin dans le tribunal maritime, le civil dans les tribunaux civils, et ainsi de suite. Qu'a-t-on donc voulu dire en affirmant que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels? On a voulu proscrire les juges extraordinaires, quel que fût leur nom, commissions, cours spéciales ou autres, les juges constitués *post factum*, constitués *ad hoc*, pour juger dans tel ou tel cas, pour s'emparer des accusés, quelle que fût d'ailleurs la juridiction naturelle à laquelle ils appartenaient", P. ROSSI, *Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de Paris*, par A. Porée, IV, Paris 1867, p. 343. Sulla figura di Pellegrino Rossi è imminente la pubblicazione di uno studio di Luigi Lacchè.

²⁹ J.-A. ROGRON, *Code politique ou Charte constitutionnelle expliquée par ses motifs, par des exemples et la jurisprudence*, Paris 1843. "On appelle juges naturels - osservava l'A. - ceux que la loi a d'avance désignés aux délits et aux personnes", p. 344. L'obbligo della naturalità del giudice rappresentava un limite invalicabile non solo per l'esecutivo ma anche per il legislativo: "aujourd'hui le gouvernement est à jamais dépouillé du droit de donner, à des accusés, les juges qu'il lui plaît; chaque Français est jugé par les magistrats établis lors du délit; c'est une garantie sacrée, et le pouvoir législatif lui-même ne peut, par une loi postérieure à un délit, distraire un citoyen des juges que les lois lui assignaient; ce serait violer le principe de la non-rétroactivité des lois", p. 345.

³⁰ Cfr. J.-L. MESTRE, *La Cour de cassation et le contrôle de la constitutionnalité. Données historiques, in La Cour de cassation et la constitution de la République. Actes du Colloque des 9 et 10 décembre 1994 Université d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence 1996*, pp. 35-67; e P. ALVAZZI DEL FRATE, *Il giudice naturale*, cit., pp. 211-223.

V.- LA PRIMA FORMALIZZAZIONE IN ITALIA NELLE COSTITUZIONI DELLE “REPUBBLICHE GIACOBINE” (1796-1799)

23. In Italia la prima formalizzazione del principio dell'obbligo della precostituzione del giudice si ebbe con le costituzioni del Triennio rivoluzionario 1796-1799. I testi costituzionali delle c.d. “Repubbliche giacobine” erano modellati, com'è noto, sulla Costituzione francese dell'Anno III³¹. È opportuno ricordare che la Costituzione francese del 1795, all'art. 204 (“Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure”) non contemplava la locuzione “*juge naturel*”, ma quella “*juge que la loi assigne*”. Senza affrontare il problema della distinzione tra “giudice naturale” e “giudice precostituito per legge”³², possiamo precisare che, per le costituzioni del Triennio repubblicano, si dovrebbe parlare di “precostituzione legale del giudice” e non di “naturalità” del giudice³³. La formulazione degli articoli relativi all'obbligo della precostituzione del giudice nei testi del Triennio ricalca, più o meno fedelmente, l'art. 204 della Costituzione francese del 1795. Alcuni testi riproducono quasi letteralmente il modello francese - è il caso delle Repubbliche ligure³⁴, cispadana³⁵, romana³⁶, e napoletana³⁷ - altri si limitano a riportarne il solo primo comma, omettendo il divieto di *commission* e di *attribution*, come le Costituzioni delle Repubbliche di Bologna³⁸, e cisalpina³⁹.

³¹ Cfr. C. GHISALBERTI, *Le Costituzioni giacobine (1796-1799)*, Milano 1957. I testi si trovano in *Le Costituzioni italiane*, a cura di A. Aquarone-M. D'Addio-G. Negri, Milano 1958; e *Le Costituzioni italiane 1796-1799*, a cura di M. D'Addio, Roma 1993.

³² La dottrina ha affrontato la questione in relazione all'art. 25, 1 co., della Costituzione italiana del 1947 - “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” - che ha accostato le due qualificazioni “naturale” e “precostituito per legge”. Cfr. sul punto R. ROMBOLI, *Il giudice naturale*, cit., p. 137.

³³ Ciò in quanto un giudice “legalmente precostituito” potrebbe non rispondere ai requisiti della “naturalità”.

³⁴ Art. 218 della Costituzione della Repubblica ligure del 2 dicembre 1797: “Nessuno può essere sottratto alla giurisdizione del giudice, che la legge gli assegna, né in forza di alcuna commissione, né per altri titoli di quelli, che sono determinati da una legge anteriore”.

³⁵ Costituzione della Repubblica cispadana, 19 marzo 1797, art. 224: “Nessuno può essere deviato dai giudici, che la legge gli assegna, né per alcuna commissione, né per altri titoli fuori di quelli che sono determinati da una legge anteriore”.

³⁶ L'art. 204 della Costituzione della Repubblica romana del 20 marzo 1798 stabiliva: “Nessuno può essere deviato dai giudici assegnatigli dalla legge per alcuna commissione, né per altre attribuzioni, se non quelle, che sono determinate da una legge anteriore”.

³⁷ Secondo l'art. 203 del progetto di Costituzione della Repubblica napoletana del 1799: “Niuno può essere deviato dai giudici dalla legge stabiliti, da alcuna commissione, né per altre attribuzioni, ove non sieno determinate da una legge anteriore”.

³⁸ Nella Costituzione della Repubblica di Bologna del 4 dicembre 1796, l'art. 127 stabiliva: “Niuno può essere sottratto dal Giudice, che gli accenna la legge”.

³⁹ La Costituzione della Repubblica cisalpina del 20 messidoro 8 luglio 1797, all'art. 204, prevedeva: “Niuno può essere allontanato sotto qualunque titolo dai giudici a lui assegnati dalla legge”. Nel testo costituzionale

24. La brevità dell'esperienza costituzionale e le travagliate vicende politiche e istituzionali delle Repubbliche non consentono di valutare, in termini di effettività, l'applicazione dei nuovi ordinamenti giudiziari. Indubbiamente l'introduzione di un complesso organico di istituti di garantismo esercitò un'influenza fondamentale sulla cultura giuridica italiana.

VI.- IL COSTITUZIONALISMO DELLA RESTAURAZIONE IN ITALIA: LO STATUTO ALBERTINO DEL 1848

25. Nella Restaurazione, in Italia come in Francia, il principio del "giudice naturale" fu recepito dal costituzionalismo liberale quale elemento essenziale del garantismo giudiziario. La Costituzione spagnola di Cadice del 18 marzo 1812, che fu adottata in seguito ai moti insurrezionali, nel Regno delle Due Sicilie nel 1820 e nel Regno di Sardegna nel 1821, prevedeva all'art. 247:

- Ningun español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comision, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley⁴⁰.

26. Nel testo emanato nel Regno delle Due Sicilie la disciplina era contenuta nell'art. 237: "Niun cittadino del regno delle Due Sicilie potrà essere giudicato in causa civile o criminale da alcuna particolare commissione: ma dovrà esserlo dal tribunale competente che siasi anticipatamente fissato dalla legge". Mentre nel Regno di Sardegna l'art. 247 riportava una traduzione meno fedele rispetto al testo spagnolo, con l'omissione del divieto di "commissione": "Nessuno spagnuolo non potrà essere giudicato nelle cause civili e criminali da altri che dal tribunale suo competente, determinato per via di legge antecedente"⁴¹. Anche la Costituzione di

successivo del 1 settembre 1798, secondo l'art. 203 "Non vi possono essere altri tribunali, che quelli stabiliti dalla costituzione, e nessuno può essere deviato dai medesimi". In questo caso la formulazione è indubbiamente meno precisa e si allontana dal modello francese.

⁴⁰ Sulla Costituzione di Cadice si vedano, anche per riferimenti bibliografici, le recenti opere di J. VARELA SUANZES, *La teoria del Estado en los origines del constitucionalismo hispanico (las Cortes de Cádiz)*, Madrid 1993; J. M. PORTILLO VALDÉS, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Bari-Roma 1998; I. F. SARASOLA, *La Constitución española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana*, in *Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional*, II (2000), pp. 359-466; *Constitución política de la Monarquía española promulgada en Cádiz a 19 de marzo 1812*, Cádiz 2000, 3 vv.; *Costituzione politica della Monarchia spagnuola. Ristampa anastatica dell'edizione di Messina 1813*, a cura di Andrea Romano, Soveria Mannelli 2000 (con i saggi di A. ROMANO, *Cadice come modello costituzionale per l'Europa liberale e antinapoleonica. Nota introduttiva*, pp. XVII-LXXV; B. CLAVERO SALVADOR, *Cadice come costituzione. Nota bibliografica*, pp. LXXVII-LXXXVI).

⁴¹ Per la vasta bibliografia sui moti costituzionali del 1820-21 rinviamo agli studi di C. GHISALBERTI, *Dall'antico regime al 1848 Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Roma-Bari 1974; e ID. *Modelli costituzionali e Stato risorgimentale*, Roma 1987.

Cadice, come il testo francese del 1795, non faceva riferimento alla “naturalità” del giudice ma alla sua “precostituzione legale”, esplicitando il divieto di “commissione”, ossia il divieto di istituzione di giurisdizioni *post factum*.

27. La Costituzione di Cadice fu - com'è noto - abbandonata in favore dell'adesione al modello costituzionale francese. Tale modello si affermò definitivamente nella cultura giuridica italiana con l'emanazione il 4 marzo 1848 dello *Statuto del Regno di Sardegna*⁴². L'art. 71 dello Statuto Albertino stabiliva:

- Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.
- Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

28. Si trattava della traduzione letterale degli artt. 53 e 54 della *Charte* del 1830, confluiti in un unico articolo, con l'omissione della importante precisazione “à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être”, prevista dal testo francese⁴³.

29. Nel periodo di vigenza dello Statuto Albertino si verificarono numerose violazioni dell'art. 71, in seguito all'istituzione di tribunali straordinari per la repressione del brigantaggio, nei primi anni dopo l'Unificazione, o

⁴² Sullo Statuto Albertino esiste una vastissima bibliografia. Si vedano soprattutto F. RACIOPPI-F. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, 3 vv., Torino 1909; C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848/1948*, Roma-Bari 1974. Tra le opere più recenti *Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori*, a cura di Luigi Ciaurro, Roma 1996; I. SOFFIETTI, *Lo Statuto Albertino*, Torino 1999. Degli altri testi costituzionali concessi nel 1848 ricordiamo la Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 10 febbraio 1848, art. 25: “Niuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina”; lo Statuto del Granducato di Toscana del 15 febbraio 1848, art. 4: “Nessuno potrà essere chiamato ad altro foro, che a quello espressamente determinato dalla legge. Non potranno perciò esistere Commissioni o Tribunali straordinari sotto qualsivoglia denominazione o per qualunque titolo”; lo Statuto fondamentale del governo temporale degli Stati della Chiesa del 14 marzo 1848, art. 4: “Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie; ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono uguali”; la Costituzione della Repubblica romana del 3 luglio 1849, art. 4: “Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di Giudice, né essere distolto dai suoi Giudici naturali”. Si può osservare come, in tale materia, l'importanza dell'influenza del costituzionalismo francese appaia evidente.

⁴³ Il Consiglio di Conferenza, l'organo che preparò il testo costituzionale, si occupò del principio il 24 febbraio 1848. Nel verbale del Consiglio si legge che la redazione dell'articolo “n'a donné lieu à aucune observation”, in G. FALCO, *Lo Statuto Albertino e la sua preparazione*, Roma 1945, p. 229. Il 2 marzo, su proposta del ministro San Marzano, la formulazione provvisoria dell'art. 71 “Niuno può essere distolto dal proprio foro”, fu sostituita da quella “Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali”, *ibid.*, p. 234.

Sull'art. 71 dello Statuto Albertino si vedano F. RACIOPPI - I. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, Torino 1909, III, 567-577 e la bibliografia citata nelle pagine 799-803; e R. ROMBOLI, *Il giudice naturale*, cit., pp. 18 sgg.

in occasione di sollevazioni popolari⁴⁴, e, nel periodo fascista, con l'istituzione il 25 novembre 1926 del Tribunale speciale per la difesa dello Stato⁴⁵. Ciò indusse i costituenti del 1947 a mantenere l'obbligo della naturalità e precostituzione del giudice nel nuovo testo costituzionale con l'art. 25, 1 co. ("Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge") inserito nella parte I, *Diritti e doveri dei cittadini*, Tit. I, *Rapporti civili*. Mentre il divieto di istituzione di giurisdizioni speciali e straordinarie fu stabilito con l'art. 102, 2 co. ("Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali"), posto nella parte II, *Ordinamento della Repubblica*, Tit. IV, *La Magistratura*, Sez. I, *Ordinamento giurisdizionale*⁴⁶.

VII.- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

30. Con la Restaurazione tornarono in vigore gli istituti del garantismo giudiziario che, introdotti nel periodo rivoluzionario, erano stati in parte abbandonati dagli ordinamenti napoleonici: i testi costituzionali della Restaurazione prevedono infatti specifiche norme relative alla naturalità del giudice e al divieto di istituzione di giurisdizioni straordinarie. La dottrina liberale sottolineò l'importanza della precostituzione del giudice nel contesto del rispetto delle garanzie giudiziarie. Si può affermare che, proprio con la Restaurazione, tale principio - che rappresenta una sorta di "cardine della libertà", ossia uno strumento giuridico idoneo a garantire il *minimum* indispensabile d'imparzialità della giurisdizione - entrò stabilmente a far parte del costituzionalismo liberal-democratico.

⁴⁴ Cfr. F. P. CONTUZZI, *Stato d'assedio. (Diritto costituzionale)*, in *Digesto italiano*, XXII/2, Torino 1928, pp. 177-270; R. MARTUCCI, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico in Italia*, Bologna 1980.

⁴⁵ Cfr. C. SCHWARZENBERG, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Milano 1977, pp. 85-100.

⁴⁶ Cfr. M. NOBILI, *Il 1° comma dell'art. 25*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, *Rapporti civili (art. 24-26)*, Bologna 1981, pp. 135-226. In Francia, dopo il testo del 1848 - il cui art. 4 riproduceva gli artt. 53 e 54 nella loro identica formulazione ("Nul ne sera distrait de ses juges naturels. - Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit"), nessuna costituzione successiva ha più previsto l'enunciazione del principio del giudice naturale. La Costituzione attualmente vigente del 4 ottobre 1958, così come le precedenti del 1852, del 1875 e del 1946, non contiene una disciplina specifica dell'obbligo della naturalità del giudice. Una tale assenza può stupire, in considerazione del fatto che fu proprio il costituzionalismo francese a formalizzare per la prima volta il principio del giudice naturale. Questa lacuna - ha osservato Thierry Renoux - si può spiegare perché "le fondement du principe du juge naturel est différent en Italie et en France: alors que la doctrine et la jurisprudence italienne justifient l'existence du principe par les dispositions de l'article 25 de la Constitution de 1947 et voient dans le principe du juge naturel un 'principe autonome', distinct du principe d'égalité, la doctrine et la jurisprudence française considèrent que le droit au juge naturel n'est que la conséquence du principe d'égalité des citoyens devant la loi. En d'autres termes, en droit français, le droit au juge naturel formulé par les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ne serait qu'une illustration ... d'un principe plus général applicable à l'égard de toute règle de droit: le principe d'égalité devant la loi", TH. S. RENOUX, *Le droit au juge naturel*, cit., pp. 35-36.